

**OGGETTO: Articolo 175 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: approvazione variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023.**

## **LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ**

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede al comma 3 che “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno... *omissis*” e al comma 8 che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30 agosto 2016, con la quale si dispone che anche le Comunità di Valle della Provincia autonoma di Trento sono soggette, a decorrere dal 2016, al rispetto del vincolo di pareggio del bilancio secondo la normativa nazionale sopra richiamata;

Vista, tuttavia, la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27 luglio 2018, preceduta da conforme nota di comunicazione Prot. n. 382087 dd. 02 luglio 2018 dell'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa, con la quale è stato dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 28 maggio 2018, prot. 118190, interpretativa in via autentica della disciplina in materia e come detto oggetto di rinvio formale recettizio da parte della normativa provinciale, le Comunità di Valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Acquisita al Prot. n. 982 dd. 2 luglio 2018 la nota dell'Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia Abitativa della Provincia autonoma di Trento, con la quale lo stesso comunica che la suddetta esenzione dal rispetto dei vincoli di pareggio finanziario comporta di fatto una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, aprendo in particolare alla possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione delle Comunità per la realizzazione di interventi di investimento a beneficio dei rispettivi territori;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 8 dd. 7 settembre 2020 con cui è stato presentato e approvato il D.U.P. (ART. 170 COMMA 1 - D.lgs 267/2000) - Sezione strategica 2021-2023;

Richiamato il decreto della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 14 dd. 28 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) Sezione Operativa;

Richiamati altresì:

- i propri decreti n. 9 dd. 29 marzo 2021 e n. 27 dd. 23 giugno 2021, immediatamente eseguibili, con i quali è stata approvata la variazione di sola cassa al bilancio di previsione 2021-2023, operando sia un prelievo da capitoli che presentavano una disponibilità di cassa superiore rispetto alle previsioni di spesa, sia un prelievo dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio 2021, garantendo il fondo di cassa finale non negativo ed assicurando il mantenimento del pareggio di bilancio;
- il decreto della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 30 dd. 1 luglio 2021 di variazione in assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il decreto della Commissaria n. 36 dd. 13 agosto 2021 di variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per incremento delle Entrate di competenza;

Considerato che si rende necessario procedere con una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e, con l'assestamento del medesimo, al fine di:

- aggiornare le previsioni nell'entrata in ordine alle somme definitivamente confermate per trasferimenti provinciali e statali;
- operare storni tra le entrate di parte corrente, per assestare le previsioni annuali alla data attuale;
- adeguare gli stanziamenti di parte corrente ai rilevati fabbisogni di spesa in corso d'anno ed alle previsioni confermate per convenzioni con i Comuni del territorio, operando anche storni tra capitoli di spesa;

Rilevato, in particolare, che la variazione di bilancio prevede una movimentazione in minori entrate di parte corrente per € 16.750,00, dovuta, in particolare, ad una previsione esatta nei trasferimenti provinciali relativi al bonus per misure di solidarietà alimentare e ad una diminuzione di stanziamento di entrate per un progetto del settore sociale che, pur essendo stato previsto, non sarà realizzato nell'anno in corso, nonché ad uno storno tra entrate diverse per rimborsi da parte dell'utenza riferiti a servizi sociali;

Rilevato, altresì, che la variazione di bilancio prevede una movimentazione delle spese in diminuzione di pari importo, sia per adeguare capitoli di spesa in aumento per spese di pubblicazione del notiziario della Comunità (+ € 1.000,00) e per maggiori spese del servizio di Segreteria in convenzione con il Comune di Lavarone, (+ € 57.630,20), sia per operare riduzioni di stanziamento per spese non eseguibili entro l'anno di gestione (- € 10.000,00 animazione casa anziani, - € 28.000,00 contratto pasti a domicilio, per riduzione del numero di utenti in assistenza), sia per minori spese già effettuate rispetto alle previsioni di stanziamento;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci di data 22 novembre 2021, con il quale è stato espresso parere favorevole unanime alla programmazione della quota di cui alla lettera e) comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della L.P. 4/1998, relativa ai canoni idroelettrici aggiuntivi per l'anno 2021, volti al cofinanziamento degli interventi di ammodernamento dei parchi gioco frazionali in luogo della realizzazione della spesa per collegamenti fondovalle, come previsto in sede di bilancio di previsione, in quanto tale spesa non potrà realisticamente concretizzarsi entro il corrente esercizio finanziario;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio, ai sensi dell'art. 175 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, così come anche indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera h), come da allegati parti integranti del presente decreto;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Ritenuto altresì che, dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano allo stato ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti e che, al contempo, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

Preso atto inoltre dell'attuale stanziamento dei Fondi di Riserva di competenza e cassa, e ritenutoli sufficienti a far fronte alle possibili necessità di competenza e cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrare i rispettivi importi entro i limiti di legge;

Dato altresì atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Acquisito al Prot. N. 2227 dd. 23/11/2021 il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti anche in ordine alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dall'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n.12;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti, altresì:

- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in considerazione della necessità di adeguare il bilancio finanziario alle necessarie attività di gestione dell'Ente, entro i termini previsti dalla legge;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*dott. Roberto Orempuller*

## DECRETA

1. di dare atto che, in esito alle verifiche attuate sulla gestione finanziaria del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023, sia di competenza che dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegate alla presente, non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  1. Prospetto mantenimento equilibrio generale;
  2. Prospetto Quadro Generale Riassuntivo;
  3. Riepilogo variazione;
2. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. di approvare la variazione in assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
  4. Variazione di assestamento generale al bilancio pluriennale 2021-2023 – Entrate,
  5. Variazione di assestamento generale al bilancio pluriennale 2021-2023 – Spese,
  6. Variazione di assestamento generale al bilancio di gestione 2021, in conto competenza e per cassa – Entrate,
  7. Variazione di assestamento generale al bilancio di gestione 2021, in conto competenza e per cassa – Spese,
  8. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per il tesoriere – Entrate,
  9. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per il tesoriere – Spese;
4. di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2021-2023, il programma generale delle opere pubbliche, parte del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e che evidenzia altresì i rispettivi mezzi di finanziamento, come risulta dall'allegato n. 10 al presente decreto;
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore, dott. Alessio Franch, come da Prot. N. 2227 dd. 23/11/2021, allegato n. 11, parte integrante del presente decreto;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.